

87528-11/11/15 13:09



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Nuovo Centrodestra

Al Pres. del Consiglio regionale del Lazio
On. Daniele Leodori

INTERPELLANZA

OGGETTO: Modalità della corresponsione ai proprietari dei terreni agricoli ubicati nelle aree protette di cui alla L.R. n. 29/1997 dell'indennizzo/risarcimento danni maturati dal 2002 al 2014 per illegittima applicazione delle clausole di salvaguardia e dal 2014 a seguire per la indeterminatezza della L.R. n. 10/2014 sulla durata dei vincoli.

Ad iniziativa del Consigliere Fabio De Lillo.

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0017218.I.10-11-2015.H.14:54

Premesso che:

L'Ente regionale RomaNatura, istituito ai sensi dell'art.40 della Legge Regionale n.29/97 è un Ente di diritto pubblico regionale non economico, dotato di autonomia amministrativa, che gestisce il sistema delle aree naturali protette interamente ricadenti nel territorio del Comune di Roma;

L'Ente *RomaNatura*, ai sensi dell'articolo 55 comma 7 dello **Statuto della Regione Lazio**, è **sottoposto alla vigilanza ed al controllo, da parte della Giunta regionale**, sull'attività, sugli organi e i rispettivi adempimenti.

La **Legge Regionale n. 29 del 6.10.1997**, "Norme in materia di aree naturali protette", all'art. 8 prevedeva inequivocabilmente che le misure di salvaguardia si applicassero **"comunque per non più di cinque anni"**.

La **Legge Regionale n. 10 del 10.11.2014**, riguardante *"modifiche alle Leggi Regionali relative al governo del territorio, alle Aree Naturali Protette Regionali ed alle funzioni amministrative in materia di paesaggio"*, all'art. 3 ha stabilito che: *"fino alla data di operatività della disciplina dell'area naturale protetta (Piano di Assetto)..., alle aree naturali protette istituite dal presente articolo si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 8, commi 3, 4 e 5, fatto salvo quanto previsto ai commi 12, 13 e 14."*

Si è, pertanto, introdotto il ripristino delle misure di salvaguardia di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 29/97 fino alla emanazione utopistica dei Piani di Assetto necessari, invece, per la costituzione dell'area naturale protetta; conseguentemente, la durata delle misure di salvaguardia previste dall'art. 8 sopra menzionata **"non è più di cinque anni"**, ma, per quanto detto, *sine die*.

La **Costituzione della Repubblica italiana all'art. 42** sancisce il diritto della proprietà privata e nello specifico al comma 3, il diritto all'indennizzo quando essa è chiamata a soggiacere all'interesse generale.

La **Corte Costituzionale con sentenza n.179/1999** ha infatti affermato che **"la temporaneità e la indennizzabilità dei vincoli urbanistici di natura espropriativa sono tra loro alternative, per cui l'indeterminatezza temporale comporta il diritto all'indennizzo"**. Che la mancata determinazione sarebbe di ostacolo al bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti, quali il diritto di proprietà, da un lato, e gli altri interessi costituzionalmente protetti cui è preordinata l'attività di pianificazione e di assetto, dall'altro. Che è stata dichiarata la illegittimità costituzionale nei provvedimenti in cui l'amministrazione reiteri vincoli scaduti, aventi carattere sostanzialmente espropriativo, senza previsione dell'indennizzo.

Considerato che

I terreni agricoli dei 14.163 ettari delle aree protette sotto la gestione dell'Ente regionale *RomaNatura* sono per la quasi totalità di proprietà privata.

Il procedimento di ripristino delle norme di salvaguardia comporta la reiterazione di vincoli inibitori della proprietà e quale passaggio necessario la determinazione della corresponsione dell'indennizzo.

L'ente regionale RomaNatura dal 2002 al 2014 ha applicato illegittimamente, perchè *contra legem*, nei suoi provvedimenti le clausole di salvaguardia sebbene scadute nel 2002, per trascorso quinquennio, espressamente previsto dall'art. 8 della L.R. nr.29/97, senza che la Giunta regionale del Lazio preposta alla vigilanza sia mai intervenuta a inibirlo ai dirigenti responsabili.

Tale comportamento illegittimo dei dirigenti responsabili ha comportato infondate limitazioni al godimento della proprietà provocando danni ingentissimi quantificabili in via presuntiva, sull'ordine dei 532 milioni di Euro secondo la determinazione del V.A.M. (la determinazione dell'indennizzo per vincoli urbanistici di natura espropriativa viene calcolata, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 art. 40-42 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia espropriazione per pubblica utilità(Testo A)", sulla base della superficie del territorio, sul Valore Medio Agricolo, per il la percentuale degli interessi legali relativi al numero degli anni di riferimento).

Dal 2014 in avanti sono state ripristinate le clausole di salvaguardia in forza della L.R. 10/2014 senza alcuna determinazione temporale del vincolo dando così luogo alla via alternativa del diritto all'indennizzo come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.179/1999.

Ritenuto che

Per il periodo 2002-2014:

- sono state abusivamente applicate le clausole di salvaguardia chiaramente decadute per trascorso quinquennio come da L.R. 29/1997, art. 8, creando i presupposti per un giudizio di responsabilità a carico dei dirigenti cui imputare indennizzi e risarcimenti danni in concorso con gli organi istituzionali regionali preposti alla gestione e vigilanza;
- risulti di fatto materialmente impossibile che tali dirigenti abbiano mai la capacità economica di provvedere in toto alla liquidazione dell'ingente onere quantificabile presuntivamente in Euro 495 milioni per indennizzi/risarcimento danni, trasferendo necessariamente quasi per intero tali oneri a carico della collettività e sui proprietari terrieri che, oltre ad essere stati lesi ingiustamente nei loro diritti di proprietà, si vedranno costretti, come cittadini, a ripagarne anche i danni economici. Come dire oltre *"Oltre al danno anche la beffa"!!*

per il tempo successivo al 2014:

- a carico della collettività vengano direttamente trasferiti gli oneri per indennizzi dovuti quali alternativa alla indeterminatezza della L.R. n.10/2014 di ripristino delle clausole di salvaguardia per un importo attualmente presunto di Euro 36 milioni;

di tutto quanto sopra, si ribadisce, non sussistono segnali di sorta che rivelino azioni intraprese dalla Giunta regionale per dare corso al dovere giuridico e morale di adempiere nei confronti della proprietà lesa nei suoi diritti e della collettività ignara di essere presto chiamata a pagare gli errori di chi l'amministra.

TANTO PREMesso E CONSIDERATO E RITENUTO

SI INTERPELLA

Il Presidente della Giunta Regionale, Nicola Zingaretti,


e l'Assessore alle Infrastrutture, Politiche abitative e Ambiente, Fabio Refrigeri.

Per chiedere:

- Di ottemperare al dovere di corrispondere ai proprietari dei terreni ubicati nelle aree protette di cui alla L.R. 29/1997, gli indennizzi/risarcimento danni per il periodo 2002-2014 a carico dei dirigenti responsabili dell'applicazione abusiva delle clausole di salvaguardia scadute, e per il tempo successivo al 2014 gli indennizzi a carico degli organi istituzionali regionali perché dovuti quale alternativa alla indeterminatezza temporale dei vincoli di cui alla L.R. 10/2014 come da illustrata sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1999.;
- Se siano state acclamate altre responsabilità da parte di dirigenti di RomaNatura e della "Regione Lazio" che abbiano emesso e/o avallato provvedimenti illegittimi e quali iniziative, anche di natura economica, amministrativa e giuridica, sono stati intraprese nei loro confronti;
- Come si intende procedere per far fronte agli oneri derivanti dalla corresponsione di tali risarcimenti e/o indennizzi pari a circa 530 milioni di euro.

Consigliere

Fabio De Lillo



Roma, 10.XI.2015